

Legge regionale 15 aprile 2005 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 52/1980)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole <<di categoria>> sono inserite le parole <<fino alla>>;

b) alla lettera b) le parole <<due unità>> sono sostituite dalle parole <<tre unità>>; le parole <<tre unità>> sono sostituite dalle parole <<quattro unità>> e dopo le parole <<di categoria>> sono inserite le parole <<fino alla>>.